

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 13/04/2022) 11/07/2022, n. 21924

**DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE** › Liquidazione e valutazione

**LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)** › Categoria, qualifica, mansioni

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente -  
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -  
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -  
Dott. SPENA Francesca - rel. Consigliere -  
Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27903-2016 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 100, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

- ricorrente -

contro

A.M.P., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIACOMO DOGLIO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 192/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/06/2016 R.G.N. 17/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.

## Svolgimento del processo

che:

1. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 14 giugno 2016, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che - accogliendo la domanda proposta dagli attuali controricorrenti, dipendenti dell'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU (in prosieguo: la AZIENDA) con profilo di collaboratore professionale sanitario - categoria D del CCNL di comparto - aveva accertato l'illegittimità della loro assegnazione, dal gennaio 1999, a svolgere mansioni di natura alberghiera e di intervento igienico-

sanitario sui degenti proprie del personale ausiliario delle inferiori categorie A e B ed aveva condannato l'AZIENDA al risarcimento del danno non patrimoniale ed ad adibire gli originari ricorrenti alle mansioni proprie del livello di inquadramento.

2. La Corte territoriale esponeva che nell'assunto dell'AZIENDA appellante l'impiego in mansioni inferiori era avvenuto in via eccezionale ed, inoltre, la mobilitazione dei pazienti richiedeva spesso, per esigenze cliniche, la professionalità dell'infermiere.

3. Osservava che dalle deposizioni dei testi risultava che gli originari ricorrenti erano stati adibiti ad un ruolo di sostituzione, sia pure parziale, del personale di supporto delle inferiori categorie A e B, in via non occasionale ma costante ed indispensabile al funzionamento della divisione di assegnazione. In tale funzione essi erano occupati, per una consistente parte della prestazione lavorativa, in attività quali: il rifacimento dei letti, la pulizia dei letti dei pazienti dimessi, del comodino e dell'armadietto, il trasporto dei degenti all'interno o all'esterno della struttura ospedaliera, la distribuzione del vitto, lo svuotamento ed il lavaggio di padelle e pappagalli, la cura dell'igiene personale dei pazienti non autosufficienti, la movimentazione degli stessi anche in assenza di speciali esigenze cliniche.

4. La rilevanza quantitativa della prestazione relativa alle qualifiche inferiori era tale da escludere che il loro svolgimento potesse essere considerato come obbligazione accessoria, che per sua natura doveva avere una rilevanza marginale ed essere funzionalmente collegata alla obbligazione principale (ciò che non era per la maggior parte delle attività alberghiere e per tutte le altre non collegate ad esigenze sanitarie specifiche).

5. Era, pertanto, provato un consistente demansionamento, seppure con rilevanza quantitativa diversa nel corso del tempo.

6. Quanto al danno non patrimoniale accertato dal Tribunale, il giudice dell'appello riteneva che la consistenza qualitativa e quantitativa del demansionamento consentiva di desumere, sulla base della comune esperienza, che l'esercizio promiscuo di mansioni proprie del profilo di appartenenza e di mansioni di livello anche assai inferiore era idoneo ad ingenerare nei degenti una confusione di ruoli, per cui l'utente si aspettava (e pretendeva) dall'infermiere anche i compiti dequalificanti: risultavano provati il disagio personale e la sofferenza interiore, per l'apparenza creata all'esterno.

7. Corretta era, altresì, la liquidazione equitativa del danno operata dal Tribunale, in misura percentuale della retribuzione (6% per il periodo fino al 2007; 3% per il periodo successivo, ridotti rispettivamente al 4% ed al 2% per i dipendenti a tempo parziale).

8. Era invece inammissibile il motivo di appello con cui si censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto la responsabilità della AZIENDA; nessun rilievo specifico veniva formulato all'accertamento compiuto dal Tribunale ma venivano reiterate le formali argomentazioni di diritto, sull'impossibilità di determinare autonomamente gli organici, già disattese dal Tribunale (senza contare che era stato dimostrato che neppure la dotazione organica di personale di supporto prevista era concretamente disponibile nel reparto).

9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la AZIENDA, affidato a cinque motivi di censura, cui gli intimati hanno opposto difese con controricorso.

10. Le parti hanno depositato memoria.

## Motivi della decisione

che:

1. Con il primo motivo l'AZIENDA ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - la violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. anche alla luce dell'art. 115 c.p.c., comma 1 e dell'art. 112 c.p.c. 2. Ha esposto non essere dubbio che l'attività prevalente assegnata agli infermieri fosse quella tipica del loro profilo e che gli originari ricorrenti non avevano mai dedotto che la datrice di lavoro li avesse

assegnati a svolgere le mansioni del personale di supporto delle categorie A e B in via prevalente; essi avevano, piuttosto, lamentato che l'assegnazione accessoria alle mansioni di natura alberghiera li distogliesse dallo svolgimento delle mansioni infermieristiche di maggior pregio (assistenza psicologica e relazionale ai pazienti) e pregiudicasse la loro immagine professionale.

3. Si addebita alla Corte territoriale di avere contraddetto quanto risultava dall'attività istruttoria e di avere inserito nel thema decidendum eccezioni mai svolte dalle controparti, in violazione degli [artt. 112 e 115 c.p.c.](#); si evidenzia che gli stessi lavoratori avevano dedotto che le mansioni sostitutive alberghiere rappresentavano una prestazione accessoria ed aggiuntiva rispetto a quelle infermieristiche ed avevano determinato un surplus di lavoro tale da comportare anche stress psicofisico e conseguenze dannose per la salute.

4. Si assume essere pacifico che l'AZIENDA aveva rilevanti difficoltà derivanti dalla carenza di personale sicchè era legittimo che in alcune occasioni gli infermieri avessero offerto al paziente una tipologia di assistenza infermieristica tale da sconfinare nelle mansioni affidate agli operatori socio sanitari, al fine di tutelare la salute e le esigenze del personale ricoverato.

5. Il motivo è infondato. E' pacifico infatti che gli originari ricorrenti avevano agito denunciando l'avvenuto demansionamento sicchè l'assegnazione in misura prevalente delle mansioni inferiori era un necessario presupposto della domanda. Dalla trascrizione della sentenza del Tribunale, contenuta alla pagina 26 dell'odierno ricorso (in fine), risulta, del resto, che i ricorrenti avevano esposto "di essere adibiti (a causa della carenza di personale di supporto) prevalentemente e sistematicamente, dal gennaio 1999 a mansioni proprie di livelli professionali inferiori, cioè ad incombenze di natura alberghiera tipiche del personale ausiliario (categoria A)...".

6. Alcun vizio di ultrapetizione o di violazione del principio di non contestazione è dunque addebitabile al giudice dell'appello.

7. La deduzione della violazione dell'[art. 2103 c.c.](#) (rectius: [D.Lgs n. 165 del 2001, art. 52](#)) resta slegata dalle statuizioni della sentenza impugnata e, comunque, non si confronta con l'accertamento di fatto, compiuto dal giudice del merito, del carattere sistematico - e non già occasionale - della assegnazione delle mansioni dei livelli inferiori.

8. Con il secondo mezzo viene dedotta- ai sensi dell'[art. 360 c.p.c.](#), n. 3 - la violazione o falsa applicazione: del [D.M. Sanità 14 settembre 1994, n. 739, art. 1](#) (adottato ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 6, comma 3); della [L. 26 febbraio 1999, n. 42, art. 1](#), della [L. 10 agosto 2000, n. 251, art. 1](#); del codice deontologico dell'infermiere approvato dal Comitato centrale della Federazione Nazionale Collegi Infermieri con Delib. 10 gennaio 2009, n. 1 e dal Consiglio Nazionale dei Collegi Ipasvi nella seduta del 17 gennaio 2009; del CCNL per i dipendenti del Comparto Sanità 7 aprile 1999, art. 19 ed allegato 1, come modificato dall'allegato 1 del CCNL integrativo 20 settembre 2001 e dall'allegato 1 CCNL 19 aprile 2004.

9. Si imputa alla sentenza impugnata di avere operato una ricostruzione della figura dell'infermiere professionale difforme dalle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, a tenore delle quali tale figura opera al fine di fornire una generale cura al paziente, coordinando il personale di supporto, vigilando sul suo operato, collaborando con il medesimo al fine di apprestare un corretto intervento sulla persona del paziente.

10. Si assume essere propria del profilo dell'infermiere professionale l'assistenza ai degenti inabili per una mobilitazione corretta e l'intervento in caso di carenze dell'organico del personale di supporto.

11. Il motivo è inammissibile.

12. Da un canto esso deduce la violazione di delibere (la Delib. del Comitato centrale della Federazione Nazionale Collegi Infermieri e del Consiglio Nazionale dei Collegi Ipasvi) che non hanno natura regolamentare e rispetto alle quali non può essere proposta denuncia ex [art. 360 c.p.c.](#), n. 3.

13. Nel resto, la censura non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata, che ha riconosciuto

essere compito dell'infermiere professionale la mobilitazione di degenti con specifiche esigenze cliniche e non ha negato i compiti di collaborazione del personale infermieristico con il personale ausiliario; tuttavia ha accertato che nella specie fosse stato superato il limite della prestazione esigibile (si veda a pagina 8 della sentenza, capoverso tre: "La rilevanza quantitativa della prestazione relativa a qualifica inferiore è tale da poter escludere che il suo svolgimento possa essere considerato come "obbligazione accessoria" che per sua natura deve avere una rilevanza marginale nello svolgimento della obbligazione principale ed essere funzionalmente collegata alla stessa...").

14. Con il terzo motivo viene denunciata - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - la violazione o falsa applicazione degli artt. 2059 e 2727 c.c., anche alla luce dell'art. 115 c.p.c., comma 1; oggetto di censura è l'accertamento del danno in base alla prova per presunzioni.

15. Si deduce che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale all'immagine professionale dei lavoratori in assenza di elementi atti a dimostrarlo.

16. Si assume, altresì, che il danno all'immagine ed alla dignità professionale andrebbe ricondotto alla tipologia del "danno esistenziale", che richiede la prova, nella specie carente, dell'assunzione di scelte di vita o di comportamenti diversi da quelli che si sarebbero adottati se l'evento dannoso non si fosse verificato.

17. Il motivo è infondato.

18. La Corte di merito ha accertato il verificarsi del danno non patrimoniale alla immagine professionale ed alla dignità dei lavoratori attraverso la prova per presunzioni, fondata su elementi del tutto concludenti rispetto al fatto da accertare, quali la rilevanza esterna del demansionamento, la sua gravità e la sua durata. Nel resto, le conclusioni raggiunte costituiscono un tipico accertamento di merito.

19. Neppure appare corretta la sovrapposizione, operata dalla AZIENDA ricorrente tra il danno all'immagine ed alla dignità professionale ed il danno esistenziale; trattasi, invece, di due aspetti del tutto distinti del danno non patrimoniale.

20. La quarta critica è proposta - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - per violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., per non avere la Corte d'Appello operato una corretta applicazione del criterio equitativo nel liquidare il danno.

21. Sulla premessa che il giudice non può limitarsi al riferimento all'equità per giustificare la liquidazione - ma deve dar conto dell'iter logico argomentativo seguito - la AZIENDA ricorrente ha assunto che dal contenuto degli atti di parte avversa e dalle risultanze dell'istruttoria non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a sorreggere la valutazione equitativa del danno.

22. Il motivo è infondato.

23. In conformità con l'orientamento di questa Corte, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purchè la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. sez. VI, 13/04/2022, n.120095 e giurisprudenza ivi citata).

24. Nella specie, la Corte di merito, ritenuto provato nell'an il danno all'immagine ed alla dignità

professionale, ha fatto correttamente ricorso al criterio equitativo per la sua liquidazione, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed ha utilizzato un criterio oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzione.

25. La quinta censura è articolata - ai sensi dell'[art. 360](#) c.p.c., n. 3 - per violazione o falsa applicazione dell'[art. 1218](#) c.c. in relazione all'[art. 2103](#) c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto l'AZIENDA responsabile della presenza nel reparto di un numero insufficiente di unità di personale di supporto alle attività infermieristiche.

26. Si deduce che, come allegato nell'atto di gravame, l'AZIENDA non disponeva di alcuna autonomia nella determinazione dell'organico del personale, rientrante nella potestà della Giunta regionale ([L.R. SARDEGNA 28 luglio 2006, n. 10, artt. 12, 13, 16, 18 e 26](#)) nè nell'effettuare assunzioni, in ragione della legislazione di contenimento della spesa per il personale.

27. Il motivo è inammissibile in quanto la censura mossa non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile il motivo di appello proposto sul punto dalla AZIENDA "in quanto privo di specificità e ricalcante pedissequamente il contenuto della memoria difensiva", in assenza di rilievi specifici all'accertamento compiuto dal Tribunale (pagina 11 della sentenza impugnata).

28. Il ricorso deve essere complessivamente respinto.

29. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

30. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della [L. n. 228 del 2012, art. 1](#), comma 17 (che ha aggiunto il comma 1-quater al [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#)) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto ([Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315](#)).

## **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 6.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

## **Conclusione**

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2022